



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO:

LEGGE 36/2001. REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI ANTENNE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI MAGNETICI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasei addì nove del mese di maggio alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOFFA Carla - Sindaco	Sì
2. ARTUSIO Paolo - Vice Sindaco	No
3. BIANCO Mario - Assessore	Sì
4. MARCARINO Claudio - Consigliere	Sì
5. CRAVANZOLA Emilio - Assessore	Sì
6. GHIGLIONE Pierantonio - Assessore	Sì
7. RIVATA Luigi - Consigliere	Sì
8. BATTAGLINO Giorgio - Consigliere	Sì
9. ZIMAGLIA Armando - Consigliere	Sì
10. VENTURA Fabrizio - Consigliere	No
11. CHETTO Agnese - Consigliere	Sì
12. MAGLIANO Denise - Consigliere	Sì
13. ARTUSIO Franco - Consigliere	Sì
14. RIVETTI Piero - Consigliere	Sì
15. DELLAPIANA Fabrizio - Consigliere	Sì
16. CAVALLERO Luigi - Consigliere	Sì
17. PELASSA Mariangela - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 15	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOFFA Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni SOTTERO e LANZONI.

I Consiglieri Franco ARTUSIO e RIVETTI Piero preannunciano l'astensione al voto del proprio gruppo, avendo difficoltà ad accettare un regolamento sulla base di una legge nazionale che alla fine non sembra così tutelare i cittadini. Fanno presente che l'astensione al voto è una forma di protesta nei confronti della legge.

Il Sindaco fa rilevare che con l'adozione del Regolamento comunque si pongono dei paletti seppur minimi a maggior tutela dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 sul decentramento amministrativo, laddove pone in carico alle Regioni ed agli Enti locali le problematiche dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- RICHIAMATO la L.R. 26.04.2000 n. 44 che approvava le disposizioni normative per l'attuazione del D.lgs. 112/98 provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti locali relativamente al primo Gruppo di Comuni;
- RILEVATO dall'art. 48 della predetta legge che sono state trasferite ai Comuni delle funzioni in tema di inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- RICHIAMATA, altresì, l'art. 8 comma 6 della legge quadro n. 36/2001 dal quale si evince che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 92/GM/2005 con la quale la Giunta Comunale esprimeva l'indirizzo, tra l'altro, di redarre un regolamento comunale che seguisse le indicazioni della Legge quadro e applicasse i criteri del D.M. n. 381/98;
- VISTA la determina del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 8 in data 07.02.2006 con la quale si provvedeva ad incaricare l'Arch. DOTTI con studio in Torino, che ha già provveduto al monitoraggio dei valori di campo elettromagnetico esistenti sul territorio, della redazione di un regolamento al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- ESAMINATA la bozza del succitato regolamento e ritenutola meritevole di approvazione;
- VISTO il D.M. N. 381 del 10.09.1998 avente ad oggetto il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- VISTA l'art. 8 comma 6 della legge quadro 36/2001;
- VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Tecnico Comunale, responsabile dell'Ufficio Tecnico;

- VISTO il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale;

Presenti n. 15

Voti Favorevoli n. 10

Voti Astenuti n. 5 (ARTUSIO Franco, RIVETTI Piero, DELLAPIANA Fabrizio, CAVALLERO Luigi e PELASSA Mariangela)

Voti Contrari n. = =

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 - 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

APPROVATO CON DELIBERA N° 46
CC IN DATA 09.05.2006
IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA.
LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)
LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)
D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

Torino, 07-02-2006



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Diego NASO)



SOMMARIO

Premessa	pag. 3
Capitolo I° - Stazioni S.R.B. per telefonia cellulare	pag. 4
Art.1 – installazione impianti	pag. 4
Art.2 – zone di vincolo incompatibili alle S.R.B.	pag. 4
Art.3 - zone di installazione condizionata	pag. 5
Art.4 – modalità per l' installazione in zone condiz.	pag. 6
Art.5 – zone di attrazione	pag. 6
Art.6 – zone neutre	pag. 7
Art.7 – mitigazioni per impianti su palo	pag. 7
Art.8 - mitigazioni per impianti su edifici	pag. 8
Art.9 - parametri tecnici per il rispetto dei limiti di legge per impianti S.R.B.	pag. 9
Capitolo II° - Impianti radio-televisivi	pag. 14
Art.10 - zone di vincolo	pag. 14
Art.11 – zone installazione condizionata	pag. 15
Art.12 - zone di attrazione	pag. 15
Art.13 – zone neutre	pag. 16
Art.14 - indicazioni per la installazione degli impianti	pag. 16
Art.15 - indicazioni progettuali di mitigazione	pag. 16
Capitolo III° - Norme generali	pag. 18
Art.16 – presentazione domande per autorizzazioni	pag. 18
Art.17 – procedure semplificate (art.8 D.G.R.)	pag. 18
Art.18 – condivisione impianti (co-siting)	pag. 18
Art.19 – spese per attività istruttorie	pag. 19
Art.20 – identificazione dell' impianto	pag. 20
Art.21 – modifica agli impianti	pag. 21
Art.22 – rimozione impianti	pag. 21
Art.23 – vigilanza e controllo	pag. 21
Art.24 – impianti esclusi dal presente regolamento	pag. 22

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA.**
LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)
LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)
D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

PREMESSA

Il Comune di Guarene, preso atto dei problemi di "impatto sanitario" e di "impatto ambientale" legati alle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti di trasmissione in radiofrequenza, ha redatto codesto Regolamento per la installazione di impianti in radiofrequenza, in applicazione dell' articolo n° 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 e dell' articolo n° 7 della L.R. n° 19/04.

Oggetto di codesto Regolamento sono tutti gli impianti radioelettrici di telecomunicazione per telefonia cellulare (S.R.B. per sistemi GSM ed UMTS) e per trasmissioni radio-televisive.

Tutti i suddetti impianti operano nell' intervallo di frequenza compresa tra i 100 KHz ed i 300 GHz.

E' parte integrante di questo documento il piano comunale di localizzazione dei "siti" e relativa relazione.

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.

Art.1) INSTALLAZIONE IMPIANTI

L' installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di emissione elettromagnetica come quelli per l' erogazione del servizio pubblico di telefonia radio-mobile (S.R.B. per GSM ed UMTS), dovrà essere autorizzata dalle Autorità competenti, purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica (L.Q. 36/01 – D.P.C.M. 08-07-2003), tutela ambientale, tutela del patrimonio storico artistico e quanto indicato nella L.R. n° 19 (D.G.R. n° 16-757 del 05-09-05).

Il “programma localizzativo” fornito dai gestori entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà tenere conto del presente regolamento comunale, così come specificato nel D.G.R. all' art. 4.2.

Nei paragrafi successivi verranno indicate tutte le aree del territorio comunale con le relative caratteristiche e le possibilità di installazione degli impianti.

**Art.2) ZONE INCOMPATIBILI CON LA INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE, DETTE
“ZONE DI VINCOLO”**

A) LUOGHI DI ATTENZIONE - AREE SENSIBILI

(LEGGE REGIONALE 19/04 - Art. 3, comma 1, lettera a)

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni può essere totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (aree sensibili) e le rispettive zone di pertinenza,

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici e relative aree di pertinenza dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l'infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva
- strutture per l'assistenza agli anziani
- strutture per l'assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Queste aree sono indicate nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione rossa**.

Per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt. 30 dal confine esterno dei suddetti luoghi sensibili; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A.. Tale fascia è indicato nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione blu**.

Tale fascia può essere considerata "condizionata" solo in casi estremi, che dovranno essere tecnicamente documentati dai gestori stessi.

B) BENI CULTURALI

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i beni culturali di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

Art.3) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE (perimetrazione blu)

Sono considerate "zone di installazione condizionata" tutte le aree in cui l' Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito dall' art. 4 del presente Regolamento Comunale.

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.), indicato nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione blu**
- b) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia), indicate nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione blu**
- c) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area, indicate nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione blu**.

**Art.4) MODALITA' PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.
PRONTUARIO ORIENTATIVO**

Nelle zone di installazione condizionata, oltre al rispetto dei parametri illustrati ai successivi art. 9 ("parametri tecnici per il rispetto dei limiti di legge" – D.P.C.M. 08-07-2003), devono essere tenuti in considerazione i seguenti punti:

- a) l' Amministrazione non applica la procedura semplificata indicata nello art. 8 del D.P.G.R. 16-757/05
- b) devono essere applicate con particolare attenzione le mitigazioni indicate agli art. 7 e 8 del presente regolamento

Art.5) ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.

Sono considerate "zone di attrazione" tutte le aree in cui si ritiene idonea la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di attrazione alla installazione di S.R.B. è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale
- b) aree artigianali e industriali di riordino, con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere, indicate

nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione verde**

c) aree a bassa o nulla densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere cittadini con presenze superiori alle quattro ore giornaliere. Tali zone sono indicate nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione verde**.

Art. 6) ZONE NEUTRE (perimetrazione marrone)

Tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione. Tali zone sono indicate nella tavola (allegato 1) con **perimetrazione marrone**.

Art.7) MITIGAZIONI PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE SU PALO.

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

- **SOSTEGNI ANTENNE**

Saranno consentiti unicamente supporti a palo, trafilati o estrusi, rastremati, da tinggiare secondo le indicazioni fornite dall' Ufficio Tecnico.

- **LOCALE ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE**

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico "shelter" costruito in modo da adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, eventualmente circoscrivendo l' area dell' installazione con barriere vegetali. Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all' interno di strutture già esistenti.

- **CONNESSIONI**

Il collegamento, mediante cavi, tra antenna e locale apparecchiature, dovrà essere eseguito in condotta interrata.

Art.8) MITIGAZIONI PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE SU EDIFICI.

Nelle aree urbanizzate deve essere presa in considerazione la possibilità di installare impianti S.R.B. anche sulle coperture degli edifici.

La mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto e della parte radioelettrica dell' antenna; la mimetizzazione di tale manufatto è molto complessa, in quanto sovrasta sempre il volume dello edificio e dovrà essere accuratamente studiata dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiate nei sottotetti od in vani tecnici esistenti
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell' edificio stesso
- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell' impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio
- quando, per ragioni di servizio, dovrà essere garantita una maggiore copertura lungo stradine e vicoli del centro città, verranno impiegate S.R.B. di dimensioni molto ridotte con potenze che non superino i 5 W ed un raggio d' azione di qualche centinaio di metri; dette celle sono anche facilmente occultabili alla vista.

Dette antenne, viste le ridotte dimensioni, potranno essere anche applicate sulle pareti degli edifici, con una adeguata mimetizzazione.

**Art. 9) PARAMETRI TECNICI PER IL RISPETTO DEI LIMITI
DI LEGGE PER IMPIANTI S.R.B. (IMPATTO SANITARIO)**

(D.P.C.M. del 08-07-03 – ART. 3: PRINCIPIO DI CAUTELA DI 6 V/m
PER PERMANENZE NON INFERIORI ALLE 4 ORE)

Le S.R.B. trasmettono con un sistema di trasmettitori modulari unidirezionali chiamati “celle” (generalmente in numero di tre) atti ciascuno alla copertura di un settore di circa 120° e con potenze variabili mediamente tra i 18 W ed i 50 W per cella.

Le antenne utilizzate dalle S.R.B. hanno una fondamentale caratteristica in comune, quella di presentare una direzionalità d'emissione molto accentuata sul piano verticale. In altre parole, la maggior parte della potenza elettromagnetica, e quindi del campo elettrico, viene emessa, per quanto concerne il piano verticale dell'antenna, all'interno di un angolo di pochi gradi d'apertura. Ciò è ben visibile nei diagrammi verticali di propagazione dell'antenna forniti dai gestori.

Al fine di mantenere l'esposizione dei cittadini al di sotto dei valori di campo elettrico stabiliti dalla legge (6 V/m in zone con permanenza superiore alle quattro ore giornaliere), si dovranno applicare le seguenti disposizioni.

a) Antenne S.R.B. su palo

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- l' antenna dovrà essere collocata con il centro elettrico ad una quota superiore di 12 metri rispetto al volume abitato dello ultimo piano di tutti gli edifici circostanti, quando questi ultimi vengono a trovarsi ad una distanza inferiore a quella indicata nella tabella successiva (distanza orizzontale per il rispetto dei 6 V/m);
- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;

- nelle aree di attenzione (luoghi sensibili - edifici di cui all' Art. 5) è vietata la collocazione degli impianti; l' ubicazione dell' antenna sarà consentita ad una distanza dalle stesse di mt. 30; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Potenza della cella nella direzione di massima emissione. Valore indicato in Watt	Distanza orizzontale dal centro elettrico d'antenna per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. 08-07-2004)
W 20	6 V/m a mt. 32
W 25	6 V/m a mt. 36
W 35	6 V/m a mt. 42
W 45	6 V/m a mt. 48
W 60	6 V/m a mt. 55
W 75	6 V/m a mt. 62
W 100	6 V/m a mt. 71

b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- l' antenna, posta al disopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, dei metri indicati nella tabella successiva;
- l' antenna dovrà essere collocata con il centro elettrico ad una quota superiore di 12 metri rispetto al volume abitato dello ultimo piano di tutti gli edifici circostanti, quando questi ultimi vengono a trovarsi ad una distanza inferiore a quella indicata nella tabella successiva (distanza orizzontale per il rispetto dei 6 V/m);

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- nelle aree di attenzione (luoghi sensibili - edifici di cui all' Art. 5) è vietata la collocazione degli impianti; l' ubicazione dell' antenna sarà consentita ad una distanza dalle stesse di mt. 30; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Potenza della cella nella direzione di massima emissione	Distanza orizzontale per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. 08-07-2004)	Distanza verticale del centro elettrico d' antenna dal volume abitato dello edificio sottostante
W 20	6 V/m a mt. 32	mt. 5
W 25	6 V/m a mt. 36	mt. 6
W 35	6 V/m a mt. 42	mt. 7
W 45	6 V/m a mt. 48	mt. 8
W 60	6 V/m a mt. 55	mt. 9
W 75	6 V/m a mt. 62	mt. 10
W 100	6 V/m a mt. 71	mt. 12

c) Impianti su fabbricati residenziali

E' consentita l' installazione dei suddetti impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- l' antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, dei metri indicati nella tabella successiva.
- l' antenna dovrà essere collocata con il centro elettrico ad una quota superiore di 7 metri rispetto al volume abitato dello ultimo piano degli edifici circostanti, quando questi ultimi vengono a trovarsi ad una

distanza inferiore a quella indicata nella tabella successiva (colonna centrale: distanza orizzontale per il rispetto dei 6 V/m)

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- nelle aree di attenzione (luoghi sensibili - edifici di cui all' Art. 5) è vietata la collocazione degli impianti; l' ubicazione dell' antenna sarà consentita ad una distanza dalle stesse di mt. 30; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Potenza della cella nella direzione di massima emissione	Distanza orizzontale per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. 08-07-2004)	Distanza verticale del centro elettrico d' antenna dal volume abitato dello edificio sottostante
W 20	6 V/m a mt. 32	mt. 5
W 25	6 V/m a mt. 36	mt. 6
W 35	6 V/m a mt. 42	mt. 7
W 45	6 V/m a mt. 48	mt. 8
W 60	6 V/m a mt. 55	mt. 9
W 75	6 V/m a mt. 62	mt. 10
W 100	6 V/m a mt. 71	mt. 12

d) Fabbricati situati nella direzione di massima emissione di una singola cella.

Nel caso in cui un fabbricato venga a trovarsi nella linea di massima emissione di una cella di S.R.B., senza che possano essere applicati i parametri espressi ai punti a),b) e c), il centro elettrico d' antenna dovrà essere posizionato dal fabbricato alle distanze indicate nella tabella successiva; questa distanza dovrà in ogni caso rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Potenza della cella nella direzione di massima emissione. Valore in Watt	Distanza orizzontale dal centro elettrico d'antenna per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. 08-07-2004)
W 20	6 V/m a mt. 32
W 25	6 V/m a mt. 36
W 35	6 V/m a mt. 42
W 45	6 V/m a mt. 48
W 60	6 V/m a mt. 55
W 75	6 V/m a mt. 62
W 100	6 V/m a mt. 71

d) calcolo delle distanze per il rispetto dei 6 V/m.

Per determinare le suddette distanze che consentono il rispetto del limite di 6 V/m di campo elettrico per permanenze non inferiori alle quattro ore (Legge-quadro n° 36/01 – D.P.C.M. del 08-07-03), si è adottato un metodo di calcolo basato sulla potenza di emissione in Watt (E.R.P.) degli impianti di trasmissione (S.R.B.). Le distanze di sicurezza, sono calcolate, nelle precedenti tabelle, utilizzando la potenza del sistema di trasmissione dichiarato dal Gestore, con un guadagno di 18 dB, ivi compreso un fondo elettromagnetico che non superi i 0,50 V/m. Nel caso in cui il fondo elettromagnetico superi i 0.50 V/m, si dovrà, nel calcolo analitico, tenere conto anche di questo fattore. Nel caso in cui più Gestori condividano (co-siting) la stessa struttura, la potenza totale di emissione, indicata in tabella, è calcolata facendo la somma quadratica delle potenze di ogni trasmettitore con lo stesso angolo di emissione. La formula che viene applicata nel calcolo analitico delle distanze di sicurezza è la seguente:

$$D^2 = \frac{P \times 30 \times G}{E^2}$$

D = distanza per il rispetto dei 6 V/m
P = potenza in Watt
G = guadagno d' antenna numerico
E = campo elettrico espresso in V/m

CAPITOLO II° (L.R. 19/04 – ART. 2/2 D.G.R. 16-757/05)

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio-televisiva deve avvenire in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radio-televisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.P.C.M. del 08-07-2003 "fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze tra i 100kHz e 300 GHz".

Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.

Nel Comune di Guarene sono presenti numerosi impianti di questo tipo tutti raccolti in Località San Sebastiano.

Nel caso di richiesta di nuove installazioni, si ritiene tuttavia necessario definire alcuni criteri di localizzazione per suddetti impianti, come indicato nel D.G.R. 16-757 della L.R. 19/04.

Art.10) ZONE INCOMPATIBILI CON INSTALLAZIONI DI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI, DETTE "ZONE DI VINCOLO"

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05)

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.), indicato nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione gialla**
- b) tutta le aree urbane (come da P.R.G.C.), per impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W, indicate nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione gialla**
- c) Luoghi di attenzione (aree sensibili)–art. 3, comma 1, lettera a della L.R. 19/04, indicati nella tavola (alleg. 2) con **perimetrazione rossa**.

Attorno alle aree sensibili dovrà essere rispettata una fascia di salvaguardia pari alla distanza di sicurezza data dall' A.R.P.A. per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. del 08-07-2003).

- d) Il posizionamento di impianti radio-televisivi sui beni culturali di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

Art.11) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA RADIO-TV

Sono considerate "zone di installazione condizionata" tutte le aree in cui l' Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito dal Regolamento Comunale.

- a) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia), indicate nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione blu**
- b) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area, indicate nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione blu**.

Art.12) ZONE DI ATTRAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale
- b) aree artigianali e industriali di riordino, con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere, indicate nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione verde**
- c) aree a bassa o nulla densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere cittadini con presenze superiori alle quattro ore giornaliere.

Art.13) ZONE NEUTRE (perimetrazione marrone)

E' il territorio comunale non compreso ai punti precedenti, indicate nella tavola (allegato 2) con **perimetrazione marrone**.

Art.14) INDICAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Nelle aree non abitate o con bassa densità abitativa con permanenze inferiori alle quattro ore (D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 1 dell' allegato B), le distanze di sicurezza per il rispetto dei 20 V/m sono calcolate dall' ARPA in base ai dati dell' impianto forniti dai gestori.

- **impatto sanitario**

Il rispetto del limite di 6 V/m (principio di cautela – D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 2 dell' allegato b) si applica ove esistano permanenze abitative e residenziali non inferiori alle quattro ore.

L' Amministrazione Comunale ritiene opportuna l' applicazione del limite di 6 V/m (principio di cautela) su tutto il territorio comunale, in previsione di future varianti di piano regolatore; infatti alcune parti del territorio potrebbero essere trasformate in residenziali.

- **impatto ambientale**

Le installazioni di impianti radio-televisivi devono comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località e rispettare le indicazioni progettuali riportate al punto successivo.

Art.15) INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE

Le suddette indicazioni progettuali devono essere applicate in tutte le zone in cui verranno installati degli impianti radio-televisivi.

Si devono adottare accorgimenti progettuali affinché l' impatto visivo dell' intervento sia minimo; vengono qui di seguito elencate alcune

indicazioni per l'individuazione dei "siti" ed il dimensionamento delle strutture portanti degli impianti.

INTERVENTI SCONSIGLIATI

- realizzazione di terrazzi o spianate su sommità orografiche di forte impatto visivo
- collocazione di impianti in aree prive di vegetazione
- collocazione di impianti in prossimità di pertinenze di particolare valore storico ed artistico
- eccessive opere di disboscamento, con danno della flora e della fauna locali
- strutture portanti di eccessiva altezza e dimensionamento, non giustificate da particolari esigenze tecniche

INTERVENTI CONSIGLIATI

- corretto dimensionamento delle strutture portanti, limitando al massimo lo sviluppo verticale
- valutare l'incidenza delle visuali d'interesse panoramico
- scegliere aree che non necessitino di eccessive nuove opere viarie
- nei territori collinari-montani sarà preferibile l'installazione a mezza costa integrata nella vegetazione ad alto fusto
- mimetizzazione delle strutture a terra

CAPITOLO III° - NORME GENERALI

Art.16) PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI S.R.B.

Per ottenere l' autorizzazione dall' Amministrazione Comunale alla installazione di impianti ricetrasmittenti, si deve fare riferimento alla documentazione richiesta nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

Art.17) PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI" ARTICOLO 8 DEL D.G.R. 16-757 DEL 2005

Tutti gli impianti S.R.B. e di telecomunicazione con potenza inferiore ai 20 W possono essere installati con la procedura della D.I.A. (ai sensi dell' articolo 87, comma 3, del Dlgs 259/03).

Nel caso in cui i gestori facciano domanda per l' installazione di un impianto S.R.B. in un "sito" puntuale individuato nel "piano comunale dei siti", in "zone di attrazione" o in "zone neutre", il Comune può consentire la presentazione della domanda di installazione con una semplice D.I.A. anche per impianti con potenza superiore ai 20 W., come previsto dall' ARTICOLO 8 DEL D.G.R. 16-757 DEL 2005.

Art.18) CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può imporre la condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l' estetica del territorio.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

Art. 19) SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono così individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate (art. 8 del D.G.R. 16-757/05), inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.

In sede di regolamento, il comune provvederà a determinare la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge.

La misura del concorso a tali spese non potrà essere inferiore al 40 per cento della somma versata dal gestore al comune.

La quota percentuale sarà determinata nel regolamento tenendo conto delle eventuali semplificazioni procedurali introdotte, di cui al punto 8.

Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che saranno definite nel regolamento.

Art.20) IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

In posizione ben visibile dovrà essere installato un cartello in materiale resistente di dimensioni adeguate, con indicati i seguenti dati dello impianto: intestatario o titolare, il responsabile della conduzione dello impianto, bande di frequenza di trasmissione, numero celle con potenza per ogni singolo trasmettitore espressa in Watt, per un totale dei Watt di emissione, potenza effettiva irradiata (Effective Radiated Power – ERP), altezza del centro d' antenna dal piano campagna.

Detto cartello dovrà essere sempre ben visibile, aggiornato, e presente a tempo indeterminato.

Art.21) MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA laddove prevista.

Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste agli articoli precedenti.

Art.22) RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di telefonia mobile e di impianti radio-televisivi, al momento della richiesta di installazione di un impianto S.R.B., dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

Art.23) VIGILANZA E CONTROLLI DEGLI IMPIANTI

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art.24) IMPIANTI ESCLUSI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all'ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802.
- c) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione. Per gli impianti già esistenti di cui al presente comma la comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Torino, 07-02-2006.

N.B. Sono parte ~~integrante~~ di questo regolamento le tavole n° 1 e n° 2 (~~in allegato~~) del piano comunale di localizzazione dei "siti" e relativa relazione. *depositati presso il Comune.*



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

LEGGE 36/2001. REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI ANTENNE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI MAGNETICI. APPROVAZIONE.

Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO – ASSISTENZIALE – CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE – AGRICOLTURA
(DEMICHELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
F.TO (NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE – PUBBLICHE RELAZIONI –
TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (FRACCHIA D.ssa Paola)

Resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare il regolamento comunale per l'installazione degli impianti di trasmissione in radiofrequenza redatto sulla base della legge quadro 36/2001 e del D.M. 381/1998, predisposto dall'Arch. Dotti di Torino, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n.24 articoli.

Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti il presente deliberato.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: BOFFA Carla

Il Consigliere Anziano
F.to: BIANCO Mario



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **17 Maggio 2006** al **31 Maggio 2006**, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto

Guarene, li **17 Maggio 2006**



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 MAG. 2006

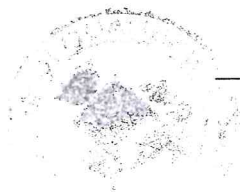
✓ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 17 MAG. 2006



Il Segretario Comunale